

COMUNE DI OLMENETA

Provincia di Cremona

Verbale n. 2 del 04.02.2025

PARERE SULLA PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: "FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART.1, COMMA 862, LEGGE N. 145/2018). PRESA D'ATTO CHE NON SUSSISTE OBBLIGO DI ACCANTAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025"

Il sottoscritto Revisore dei Conti, D.ssa Stefania Sandri, ricevuta la documentazione in data 29.01.2025, essendo in carica sino alla formale nomina del nuovo revisore già estratto, nelle more della procedura di nomina dello stesso,

- Visto l'art. 239, primo comma lettera b) D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Visto il regolamento di contabilità
- **Vista la proposta di delibera di Giunta comunale di cui all'oggetto**

PREMESSO

che l'art. 1, commi 859 e seguenti, della Legge n. 145/2018 ha introdotto un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "Accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali"

ESAMINATA

la proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: "FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART.1, COMMA 862, LEGGE N. 145/2018). PRESA D'ATTO CHE NON SUSSISTE OBBLIGO DI ACCANTAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025"

VISTO

l'articolo 1 della L. 145/2018 che nell'attuale formulazione, tra l'altro, stabilisce:

- **al comma 859** che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

- **al comma 862** che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di Garanzia Debiti Commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

- **al comma 863** che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;

PRESO ATTO

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 2025-2027;
- ✓ che relativamente all'esercizio 2024, l'ente presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati di PCC/Area RGS, eventualmente rettificati dall'Ente:

Stock del debito al 31/12/2023	€	0,00
Stock del debito al 31/12/2023 ridotto del 10%	€	0,00
Fatture ricevute nel 2024	€	3.751,96
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2024	€	187,60
Stock del debito al 31/12/2024	€	0,00
Indicatore di ritardo dei pagamenti:	gg.	- 14,09

- ✓ che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;
- ✓ che, sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2024, per questo Ente non sussiste l'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali per l'anno 2025;

VISTI

I pareri di regolarità tecnica e contabile

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto e RACCOMANDA che nel corso dell'esercizio 2025 l'obbligo di accantonamento al Fondo venga monitorato costantemente.

Il Revisore

